



Comune di Santa Margherita Ligure

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI (FSA) FONDI REGIONALI E FONDI NELLA DISPONIBILITA' DEL BILANCIO COMUNALE.

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti, FSA 2021). L'Amministrazione cofinanzia la procedura con Fondi nella disponibilità del Bilancio.

FINALITÀ E CRITERI GENERALI.

1. Il Fondo Sociale per il sostegno dell'Affitto (FSA) è istituito per agevolare l'accesso alle abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale.
2. Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplinano le procedure e le modalità per l'erogazione del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.s.mm.ii..
3. L'entità del contributo è determinato tenendo conto dell'ammontare del canone di locazione annuo sostenuto dal nucleo familiare richiedente.
4. L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente), nonché dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.C.M. 159/2013.

ARTICOLO 1 – REQUISITI DI ACCESSO

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Santa Margherita Ligure, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 8.400,00=.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea
ovvero
cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, all'interno del Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP (calcolato dalla competente A.R.T.E.) presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€ 126.821,54);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00=, ovvero non superiore a € 35.000,00= e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID-19;
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti – posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale – sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione del reddito di cui alla lettera g) – stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica – può essere certificata

attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Non possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994.

I contributi concessi ai sensi delle presenti disposizioni, non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ARTICOLO 2 – calcolo del contributo.

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=, riducibile fino a € 300,00= in base all'importo medio dei canoni rilevabile dal Comune nel proprio territorio.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Non è cumulabile con il contributo FSA 2021, la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, destinata alla copertura del canone di locazione.

ARTICOLO 3 – termini e modalità di presentazione della domanda

I moduli possono essere reperiti sul sito internet del Comune di Santa Margherita Ligure o, in alternativa possono essere ritirati presso l'Ufficio protocollo del Comune di Santa Margherita Ligure dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

TERMINE DI PRESENTAZIONE: a partire dal giorno 1 aprile 2022 e sino al 2 maggio 2022: la domanda, corredata da fotocopia del contratto/i di locazione e da fotocopia di tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione (anno 2020) o documento equipollente, con allegata una fotocopia di un documento d'identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva, può essere consegnata:

- a mano all'Ufficio Protocollo in Piazza Mazzini n. 45, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
 - inviata a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comunesml.it;
 - tramite raccomandata A/R (farà fede la data impressa nel timbro postale);
- entro le ore 12 di lunedì 2 maggio 2022, termine perentorio pena l'esclusione della domanda di contributo. Per informazioni ed eventuale appuntamento telefonare 0185-205446 /205443. Le domande regolarmente presentate, complete dei requisiti richiesti e pervenute secondo le modalità

fissate dal presente Bando saranno inserite nell'elenco definitivo comunale redatto in ordine alfabetico. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Qualora le risorse assegnate dovessero essere insufficienti a coprire le richieste, il contributo massimo riconoscibile a ciascuno sarà ridotto proporzionalmente.

SARANNO RESPINTE LE DOMANDE IN MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI SOTTO ELENCATI:

- prive della firma;
- non compilate nelle parti essenziali;
- prive di fotocopie delle ricevute o documento equipollente, attestanti il pagamento del canone di locazione per l'anno 2020;
- prive della fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario in caso di sottoscrizione secondo la normativa vigente;
- prive dell'allegato modello relativo al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "disposizioni e criteri attuativi FSA".

ARTICOLO 4 – sanzioni e controlli.

Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Agenzia delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11 comma 6 del DPCM n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. Un campione minimo è quello formato da tutti i richiedenti con ISE compreso tra 0 e 6.000,00 euro. Nel caso il campione dei predetti beneficiari risulti inferiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale degli altri beneficiari (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%). Nel caso, invece, il campione sia superiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%).

In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune recupererà il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto. Considerato inoltre che l'art.4 della legge 300/2000 ha introdotto un nuovo reato rubricato come art. 316 ter del Codice Penale, (trattasi di "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato") e che il comma 2 ha depenalizzato tale reato prevedendo solo una sanzione amministrativa nei casi in cui la somma indebitamente conseguita mediante la condotta illecita sia pari o inferiore a € 3.999,95 = la competenza ad adottare ordinanza-ingiunzione, quindi alla irrogazione della sanzione amministrativa, nei casi "depenalizzati", spetta ai Comuni, i quali introitano anche i relativi proventi.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del DPCM 159/2013.

ARTICOLO 5 – Liquidazione del contributo.

La liquidazione del contributo avverrà secondo le modalità dichiarate nell'allegato - "Condizioni di Pagamento" ovvero, in caso di mancanza della predetta dichiarazione la liquidazione avverrà mediante regolazione per cassa presso la Tesoreria del Comune di Santa Margherita Ligure.

ARTICOLO 6 – Contributo agli Eredi.

In considerazione della finalità del contributo ed il preminente interesse pubblico ad esso sotteso l'importo del contributo spettante sarà concesso esclusivamente ai familiari eredi che continuino a condurre l'alloggio. (L'art 6 della legge 392/78 [c.d. legge dell'equo canone] regola espressamente la successione nel contratto di locazione: "In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti o affini con lui abitualmente conviventi").

ARTICOLO 7 – Privacy.

Il Titolare del trattamento è il comune di S. Margherita Ligure, P.IVA 00172160996- C.FISC. 00854480100, con sede in P.zza Mazzini, 46, Tel: 0185/2051, PEC protocollo@pec.comunesml.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer) del Comune è la Società Labor Service s.r.l. con sede in Novara (NO), via Righi n. 29, telefono 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it pec: pec@pec.labor-service.it

Il trattamento (con modalità telematiche/cartacee) è finalizzato all'erogazione di contributi economici a sostegno del pagamento dei canoni di locazione in favore dei nuclei familiari residenti in Santa Margherita Ligure. Il trattamento, inoltre, potrà essere svolto, così come previsto dalla normativa vigente, per adempiere a tutti gli obblighi di legge incombenti sul Comune di S. Margherita Ligure ovvero per finalità di difesa dell'ente in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali ovvero in sede di contenzioso stragiudiziale.

ARTICOLO 8 – Disposizioni finali.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 241/1990, è la dottoressa Alessandra Ughetti, Responsabile dell'Ufficio Servizi alla Persona.

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle domande, dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.